

**INFORMATIVA N. 23**  
**7 novembre 2012**

e, p.c. **Alla RSU**  
**All'Albo sindacale**  
**Ai Dirigenti Scolastici**  
**Ai DSGA**

## **PARERE FUNZIONE PUBBLICA IN MATERIA DI** **CUMULO PERMESSI ART. 33, L. 104/92**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere prot. n. 44274 del 5/11/2012, si è espresso sul riconoscimento dei benefici ex art. 33 della legge n. 104/92 al dipendente che assiste un congiunto lavoratore in situazione di handicap grave, il quale fruisce dei permessi per se stesso.

A riguardo, viene evidenziato che la suddetta norma, accordando la possibilità al lavoratore che assiste una persona disabile in situazione di handicap grave di beneficiare dei permessi per l'assistenza alla stessa, non preclude espressamente la fruizione del beneficio ove il disabile prenda i permessi per se stesso, né tantomeno indica le modalità di fruizione in tal caso.

La situazione ordinaria è che le giornate fruitive come permesso ex L. 104/92 coincidano, ma ciò non esclude che qualora il lavoratore che assiste il disabile abbia la necessità di assentarsi per svolgere attività, per conto del disabile, nelle quali possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la persona disabile si rechi regolarmente al lavoro. Pertanto, considerando anche la varietà delle situazioni che di fatto possono presentarsi, si esprime l'avviso che una limitazione dell'agevolazione da questo punto di vista difficilmente potrebbe giustificarsi in base alla legge.

*Provvediamo ad inserire il testo ufficiale del suddetto parere.*